

Regolamento dell'Ufficio Liturgico Nazionale

Questo Regolamento interno dell'Ufficio Liturgico Nazionale è stato esaminato dal Consiglio Permanente nella sessione del 16-18 ottobre 1973; rielaborato in base alle osservazioni presentate dai membri del medesimo Consiglio, è stato approvato dalla Presidenza il 24 gennaio 1974.

1. - L'Ufficio Liturgico Nazionale è stato costituito dal Consiglio Permanente della C.E.I. nella sessione del 7-9 febbraio 1973.

2. - A norma dei « Criteri generali per la costituzione di Uffici dipendenti dalla C.E.I. », l'Ufficio Liturgico Nazionale è un organo esecutivo della Segreteria Generale della C.E.I., dipendente dalla medesima.

3. - I settori di competenza dell'Ufficio sono: la liturgia, l'arte sacra e la musica sacra (cfr. *Sacrosanctum Concilium*, 44).

4. - L'Ufficio si manterrà in stretto contatto con la Commissione episcopale per la Liturgia, di cui seguirà gli orientamenti, presentando ad essa i servizi richiesti.

Il Direttore dell'Ufficio parteciperà regolarmente ai lavori della medesima Commissione episcopale.

5. - I compiti dell'Ufficio sono:

- a) coordinare e promuovere l'attuazione della pastorale liturgica;
- b) curare la traduzione e l'edizione dei libri liturgici;
- c) mantenere i contatti con i vari enti ed organismi che operano nei settori di competenza;
- d) mettersi a servizio degli Uffici corrispondenti regionali e diocesani.

6. - Per eseguire questi compiti l'Ufficio si avvale ordinariamente della collaborazione del Centro Azione Liturgica (C.A.L.) nella sua qualifica di « Istituto di Liturgia pastorale » (di cui all'art. 44 della Costituzione Liturgica) riconosciutagli dalla C.E.I.

7. - All'Ufficio fa capo una Consulta Nazionale per la Pastorale Liturgica, allo scopo di costituire una permanente mediazione tra le singole diocesi e gli operatori locali e le decisioni operative della Conferenza Episcopale Italiana.

La Consulta Nazionale sarà composta:

- a) da un delegato per ciascuna delle Commissioni Liturgiche Regionali;
- b) dal Segretario del C.A.L.;
- c) dai Direttori di riviste liturgiche, musicali e di arte sacra a diffusione nazionale;
- d) dai responsabili di Associazioni, Centri, Istituti a dimensione nazionale;
- e) da persone particolarmente esperte nei tre settori di competenza.

I Membri della Consulta Nazionale, di cui alle lettere c, d, e, sono designati per un triennio dalla Segreteria Generale della C.E.I., su proposta della Commissione episcopale per la Liturgia o dell'Ufficio Liturgico Nazionale.

8. - La Consulta Nazionale per la Pastorale Liturgica sarà convocata a cura dell'Ufficio almeno una volta all'anno in riunione plenaria e potrà essere suddivisa in gruppi di studio a seconda delle competenze e delle necessità.

Nelle riunioni plenarie la Consulta sarà presieduta congiuntamente dal Segretario Generale e dal Presidente della Commissione Liturgica o da un suo delegato.

9. - Responsabile dell'Ufficio Liturgico Nazionale è un Direttore, nominato dal Consiglio Permanente della C.E.I.

L'organico dell'Ufficio prevede anche un aiutante di studio.

N.B. - Al presente l'Ufficio dispone di un solo sacerdote aiutante di studio.

10. - Per l'amministrazione e l'economato, l'archivio e il protocollo, la dattilografia e i servizi tecnici, l'Ufficio Liturgico Nazionale fa capo all'Ufficio della Segreteria Generale.

Statuto del Centro Nazionale Vocazioni

Il presente Statuto è stato approvato « ad experimentum » per il triennio 1975-78 dalla Presidenza della C.E.I., per mandato del Consiglio Permanente conferito nella riunione del 4-6.II.1975.